

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASERTA

Registrazione di Atto Privato

Il 17/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEJ, serie 3, numero 946

data di stipula: 02/06/2025

ident.vo telematico: TEJ25L000946000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93139250612

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

CVTLDN75H56G596R	93139250612			
------------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 192,00

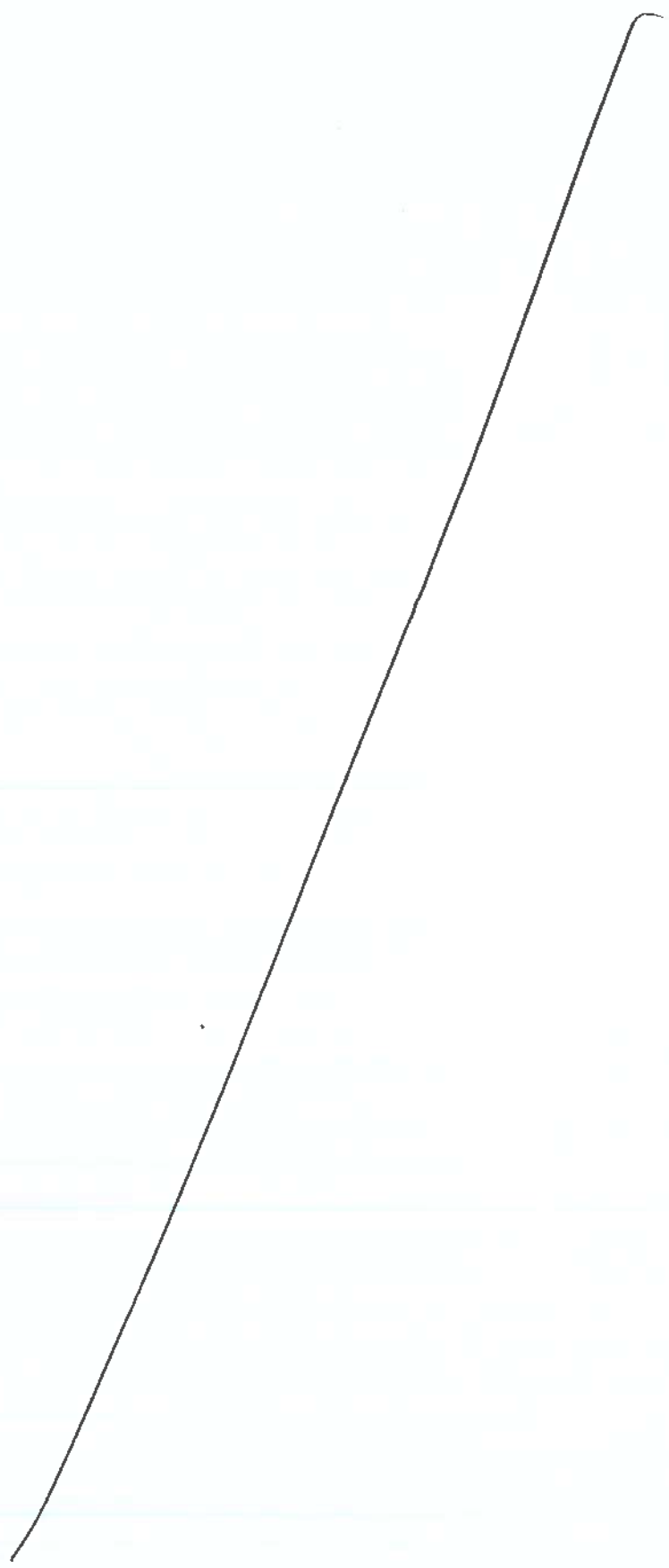
Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





**ATTO COSTITUTIVO
"LE MUSE DEL MATESE APS ETS"**

L'anno 2025 il mese di giugno il giorno due in Piedimonte Matese (CE), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "Le Muse del Matese APS ETS" in via Aldo Moro n. 100 sono presenti i seguenti signori:

1. Loredana Civitillo nata a Piedimonte Matese il 16 gennaio 1975 e residente a Piedimonte Matese cap 81016 in via Aldo Moro Comp. 8 snc codice fiscale CVTLDN75H56G596R
2. Giovanna D'Afiero nata a Afragola il 24/11/1950 e residente a Piedimonte Matese cap 81016 in via Aldo Moro codice fiscale DFRGNN50S64A064L
3. Micaela Suzzi nata a Roma il 22/05/1974 e residente a Roma cap 00171 in via delle Celidonie n. 8 codice fiscale BZZMCL74E62H501H
4. Loredana Izzo nata a Piedimonte Matese il 18/04/1976 e residente a Piedimonte Matese cap 81016 in via Salvo D'Acquisto n. 33 codice fiscale ZZILDN76D58G596N
5. Claudia Di Iorio nata a Mugnano di Napoli il 06/08/1978 e residente a Mugnano di Napoli cap 80018 in via Einaudi n. 1 codice fiscale DRICLD78M46F799K
6. Roberto Civitillo nato a Piedimonte Matese il 24/06/1973 e residente a Piedimonte Matese cap 81016 in via Aldo Moro codice fiscale CVTRRT73H24G596T
7. Vincenzina Arena nata a Napoli il 03/05/1971 e residente a Gioia Sanvitica cap 81010 in via Termini 1 codice fiscale RNAVCN71E43F839R
8. Rosa D'Amico nata a Avellino il 05/03/1987 e residente a Caserta in via R. De Martino n. 14/a cap 81100 codice fiscale DMCRS087C45A509T

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la sig.ra Loredana Civitillo la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la sig.ra Loredana Izzo quale Segretaria che estende il presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, detto anche Codice del Terzo Settore (CTS), l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione "Le Muse del Matese APS ETS". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" nonché l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché sia iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via Aldo Moro n. 100, in Piedimonte Matese.

ART. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5.
- lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

ART. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano o fanno parte le signore:

1. Loredana Civitillo;
2. Loredana Izzo;
3. Micaela Buzzi;

A presidente viene eletta la signora Loredana Civitillo.

Per le altre cariche vengono eletti:

- Signor Micaela Buzzi (Vicepresidente e tesoriere);
- Signor Loredana Izzo (Segretario).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 4 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2025, ai sensi dell'art.8 dello Statuto allegato nell'importo di euro cinquanta (€ 50,00).

Per gli anni successivi al 2025, l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesso e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2025.

È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 29 articoli di seguito specificati, steso su 9 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Vincenzo Amisano

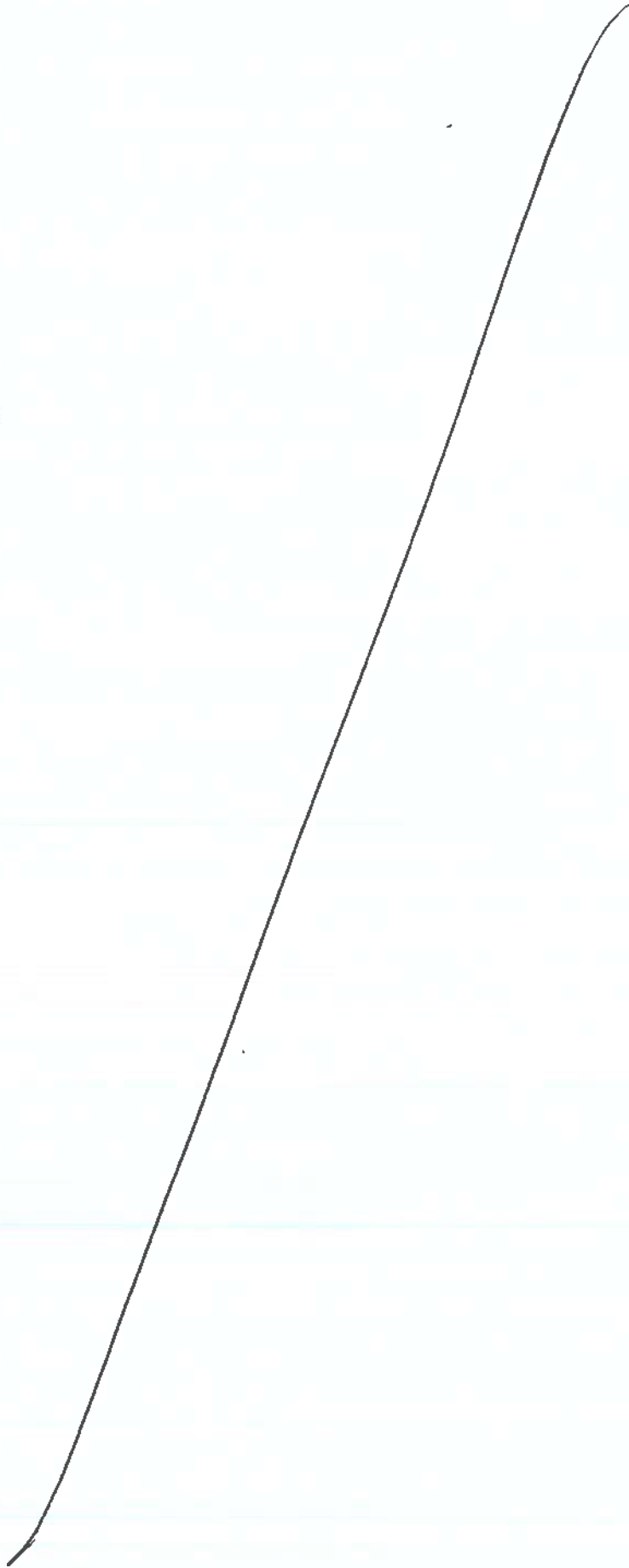
Per D'Esposito

Antonio Amisano

Per D'Esposito

Antonio Amisano





STATUTO LE MUSE DEL MATESE APS ETS

Art. 1 - Denominazione

1. Nel rispetto del Codice civile, della Costituzione italiana e del vigente D.lgs. 117/2017 anche detto codice del terzo settore (sigla CTS), viene redatto lo Statuto dell'Associazione LE MUSE DEL MATESE APS ETS.

L'Associazione LE MUSE DEL MATESE APS ETS è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS così come la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo ETS, saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo l'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art.2 - Sede, durata, adesione

1. L'associazione ha la sede legale nel comune di Piedimonte Matese nella via Aldo Moro n. 100.

L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- condividere il valore della cultura, prevalentemente nella fattispecie artistica della pittura, della scultura delle arti figurative, considerate come forma di partecipazione, condivisione, socializzazione, concentrazione, collaborazione ed empatia;

- promuovere ed approfondire attività artistiche quali il teatro e la recitazione, la danza, la musica, la scrittura, e le arti figurative nelle loro svariate espressioni (es: pittura, fotografia) e le arti plastiche (es: la scultura), come mezzo di comunione, unità, spirito di gruppo, inclusione sociale;

- sperimentare nuove forme di partecipazione e di condivisione delle conoscenze;

- combattere ogni forma di pregiudizio o discriminazione attraverso la pratica e la conoscenza della recitazione e della cultura del teatro, della danza, della musica, della scrittura e delle arti figurative;

- creare al proprio interno un ambiente libero, inclusivo ed accogliente, in cui ognuno, nel rispetto degli altri, possa essere se stesso senza temere giudizi o discriminazioni.

In particolare, per la realizzazione degli scopi e delle attività prefissate e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si vuole porre come punto di riferimento per la promozione, lo sviluppo, la crescita, la salvaguardia dell'arte e dell'arte applicata e pertanto si propone di svolgere le seguenti azioni:

- i) Promuovere, progettare, realizzare attività di carattere culturale, artistico, sociale, educativo e formativo dello spettacolo dal vivo e di fornire servizi culturali, artistici e formativi autonomamente e/o in collaborazione con realtà italiane e straniere, ministeri, enti privati, enti pubblici, consorzi, cooperative, scuole di tutti i gradi e tipologie, Università nei settori delle arti, teatro, opera, circo, danza, musica, cinema, multimediale; in particolare:

- a. ARTE, attraverso l'allestimento di mostre di pittura, scultura, pinacoteche, gallerie d'arte digitali.
- b. TEATRO, attraverso la rappresentazione e l'organizzazione di spettacoli, organizzazione di rassegne, laboratori, stage;
- c. CINEMA, attraverso l'azione di cineforum;
- d. CULTURA, attraverso la presentazione di libri, l'organizzazione di eventi letterari e/o

musicali.

- 2) Promuovere ed approfondire attività artistiche quali il teatro e la recitazione, la danza, la musica, la scrittura, e le arti figurative nella loro svariate espressioni (es: pittura, fotografia) e le arti plastiche (es: la scultura).
- 3) Promuovere la pratica e la conoscenza della recitazione e della cultura del teatro, della danza, della musica, della scrittura e delle arti figurative e plastiche in tutte le loro più disparate forme anche attraverso la promozione, l'allestimento e l'organizzazione diretta e/o indiretta di qualsiasi tipo di spettacolo, esibizione o simile.
- 4) Produrre e distribuire spettacoli teatrali e musicali, audiovisivi, televisivi, cinematografici e quant'altro sia affine.
- 5) Organizzare e gestire, corsi, laboratori, stage, seminari di studio, gruppi di lavoro e di ricerca, workshops e quant'altro sia utile all'arricchimento intellettuale e culturale di tutti i soci aderenti all'associazione e della collettività.

L'Associazione può altresì gestire attività culturali e ricreative, anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo, purché esse siano affidate da privati o pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere. L'Associazione può inoltre intraprendere tutte quelle attività che siano considerate necessarie e funzionali al conseguimento dello scopo sociale. Al fine di favorire lo scambio di idee ed esperienze, saranno promosse produzioni, mostre, spettacoli, ecc. inerenti alle arti visive ed alla musica, e relative alla divulgazione dei testi teatrali e non. Per questo motivo potranno essere pubblicati e diffusi opuscoli, riguardanti l'attività dell'Associazione e potranno essere svolte attività editoriali, quali la stampa e la diffusione, tra soci e non, di giornali, libri, riviste e materiale promozionale in genere. L'Associazione si propone, altresì di fondare, compatibilmente con le possibilità e gli spazi a disposizione una biblioteca, un'emeroteca, una pinacoteca ed una videoteca in cui i soci possano approfondire la conoscenza delle attività culturali di cui agli scopi sociali.

Art. 4 - Le attività dell'Associazione

1. L'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117 (CTS), così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 03 Agosto 2018 n. 105, esercita in via principale e comunque le attività di interesse generale disciplinate dalla lettera:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5.
- lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2. Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscriverli in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Interventi in concertazione

1. L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione, nella realizzazione concertata e nella stipulazione di protocolli di intesa e convenzioni con enti pubblici e privati, per la realizzazione di attività o servizi sociali di interesse generale finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con l'attuazione di iniziative di carattere teatrale, musicale e di danza che possano contribuire positivamente allo sviluppo e alla crescita dei minori, delle persone con disabilità nonché delle persone e dei nuclei familiari disagiati mediante la concretizzazione di forme di solidarietà organizzata.

Art. 7 - Soci

1. Sono e possono essere soci dell'associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. I soci possono essere associati anche ad altre associazioni ma non possono svolgere attività concorrenziale.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

5. E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'entità della quota associativa e il termine del pagamento della stessa sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo e vengono comunicati ai soci. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

6. Possono assumere la qualità di socio associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali associazioni non superino il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale che rivestono la qualifica di soci.

Art. 8 - Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione

1. Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.

2. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno di cui all'art. 23 dello stesso; lo svolgimento dell'attività dell'associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.

5. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione: tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le deliberazioni assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.

6. I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 9 - Recesso e cause di esclusione

1. Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.

2. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione

di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno;
- c) esclusione dall'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

5. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 - I volontari

1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

4. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 - Personale retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 12 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;

- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Beni mobili e immobili di proprietà;
- h) Eccedenze degli esercizi annuali;
- i) Fondo di riserva;
- j) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- k) Attività commerciali e produttive marginali;
- l) Quote sociali.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dallo Statuto.

5. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività statutarie e funzionali statutariamente previste.

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Disciplina;
- il Revisore legale dei conti;
- l'Organo di Controllo.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico, associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

2. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale due.

5. Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente e/o il rendiconto finanziario dell'esercizio sociale precedente, l'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno tranne il primo anno di costituzione dell'associazione che inizia con la costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
- nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

6. Quale Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

7. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; alla seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.

8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

9. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017.

10. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale dei componenti eletti.

3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- Assegnazione degli incarichi di lavoro;
- Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
- Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
- Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Esamina dei bilanci di esercizio consuntivi e del rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

- za:
- j) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
 - k) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - l) Elaborazione del Codice etico.

5. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle deliberazioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

7. I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 16 - Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

3. Presenta al Consiglio direttivo il bilancio di esercizio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni nonché il rendiconto finanziario predisposto in bozza dal tesoriere. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

5. Al Presidente viene data la facoltà di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 17- Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo; egli può ricevere delega dal Presidente anche per la gestione ordinaria delle disponibilità presenti sul conto corrente intestato all'Associazione.

Art. 18 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci).

Art. 19 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio di esercizio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile e/o la bozza di rendiconto finanziario da presentare al Presidente.

Art. 20 - La Commissione Disciplina

1. La Commissione Disciplina, qualora sia ritenuta opportuna, viene nominata dall'assemblea dei soci, ed è composta da tre membri scelti tra gli associati e dura in carica per quattro anni.

2. La Commissione Disciplina vaglia le domande di ammissione degli aspiranti associati presentandole al Consiglio Direttivo corredate da un parere.

3. La Commissione Disciplina propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli aderenti.

Art. 21 - Esercizio Sociale - Bilancio

1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

5. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.lgs. 117/2017.

6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

7. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 - Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D. Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Regolamento interno

1. L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 24 - Il Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25 - Organo di controllo

1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.

5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 26 - Estinzione o scioglimento dell'Associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art.27 - Privacy e GDPR

1. I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

2. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art.28 - I Libri sociali

L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

a) Libro degli associati o aderenti (libro dei soci);
b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;

c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117/2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

